

**Regolamento comunale recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24.06.2014, n. 90 e convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1- *Obiettivi e finalità***

1. Il presente regolamento stabilisce la costituzione, nonché le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Castelmasa, del fondo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni – di seguito denominato “Codice” – per l'incentivazione del personale ai sensi dell'art. 92, comma 5, del medesimo decreto, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

### **Articolo 2 – *Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. **“Area Tecnica”**: gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, inerenti opere o lavori pubblici di competenza della medesima Amministrazione.
  - b. **“Attività soggette all'incentivo”**: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di responsabile del procedimento, di progettazione, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento conferiti al personale

dipendente con le modalità di cui all'articolo 4.

- c. **“Collaboratori”**: i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 4, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
- d. **“Appalti pubblici di lavori”**: gli appalti pubblici aventi a oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Ente sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
- e. **“Lavori”**: le attività di costruzione, ristrutturazione, recupero, restauro, richiedente apposita progettazione, di opere.
- f. **“Opera”**: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
- g. **“Progettazione”**: l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
- h. **“Collaudo”**: l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, capo I e II, e dall'articolo 251 del Regolamento. Rientra in tale definizione e fattispecie anche il Certificato di Regolare Esecuzione nei casi in cui lo stesso sostituisca il certificato di collaudo.

### ***Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.***

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del decreto legislativo 163/2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui allegato A, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

#### **Articolo 4- Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), g) e h), sono conferiti con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica. Con il provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione è disposto l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento) e fissato il termine per le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell'incarico. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale afferente a uffici diversi dell'Area Tecnica, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area interessata. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti assegnati. Con successivo provvedimento, al di fuori dei casi ove è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
4. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. Il Responsabile dell'Area Tecnica, con provvedimento adeguatamente motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell'incarico non sia giustificato da un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. .
6. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 comma 5 del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del responsabile dell'area preposto all'attuazione dell'intervento di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
7. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
  - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

- b) trasferimento ad altro ufficio diverso;
  - c) rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata;
  - d) revoca dell'incarico.
8. In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificata dal responsabile unico del procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.
9. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

### **Articolo 5 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione**

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice e 270 del Regolamento, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

## **CAPO II – INCENTIVO**

### **Articolo 6 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate**

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è previsto per le seguenti tipologie di intervento:
- a. nuove costruzioni;
  - b. ristrutturazioni e restauro edilizio;
2. La distribuzione dell'incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura indicata nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. Le attività soggette all'incentivo (articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.
4. L'aliquota dell'incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilita nell'allegato "C" al presente regolamento. Qualora il soggetto responsabile della prestazione svolga l'attività singolarmente le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso.
5. Nel caso di progettazione e direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente in base alle percentuali di riparto di cui all'allegato "B".

### **Articolo 7 - Modalità di calcolo dell'incentivo**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'incentivo è calcolato:
  - a. sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., del progetto esecutivo, approvato e appaltato, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, e1 indicate nell'allegato "B";
  - b. sull'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., per il maggiore importo delle perizie suppletive approvate, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B" .
2. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del richiamato articolo, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore suppletivo della perizia di variante. Il calcolo della percentuale con riferimento agli scaglioni di cui all'allegato A terrà conto dell'importo del progetto originario.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

### **Articolo 8 – Riduzione dell'incentivo**

1. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo.
2. Ai progettisti e al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, con conseguente incremento dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo.

### **Articolo 9 - Liquidazione dell'incentivo**

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Tecnica risulti essere anch'esso beneficiario dell'incentivo provvederà, in via sostitutiva, al predetto accertamento il Segretario Comunale
3. Gli importi dell'incentivo sono liquidati, in relazione alle singole quote, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese.
4. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la progettazione, con l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori;

b) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo, con l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori;

c) per la direzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

d) per il collaudo e/o la regolare esecuzione con l'approvazione del relativo certificato.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 10 - *Entrata in vigore e norme di rinvio***

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 (19 agosto 2014), a seguito della accertata ultimazione delle prestazioni a quella data ai sensi del comma 2 del precedente articolo 9, indipendentemente dell'importo a base d'asta dei lavori; detti incentivi saranno erogati secondo la disciplina previgente.
2. Il presente regolamento si applica alle prestazioni in corso alla data di cui al comma precedente, in quanto soggette all'applicazione della Legge n. 114/2014.
3. E' abrogato il "Regolamento ai sensi art. 18 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 14/9/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

## **Allegato A - Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo**

La quota destinata all'incentivo di progettazione, quantificata all'art. 4, commi 1 e 2, del presente regolamento, è ripartita per il 50% in relazione all'entità dell'opera e per il 50% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1) in relazione all'entità dell'opera:

- Per progetti di importo fino a euro 1.000.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 1.500.000,00 alla parte eccedente euro 1.000.000,00 si applica la riduzione del 5%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.500.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 1.500.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;
- Per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00-si applica la riduzione del 20%;

2) in relazione alla complessità dell'opera:

- Per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti, comprendenti interventi con più tipologie, non si applica alcuna riduzione;
- Per progetti relativi a interventi monotipologici si applica la riduzione del 20%.

## **Allegato B - Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali**

<b>a)</b>	<b>Attività di responsabile unico del procedimento:</b>	
a1)	Responsabile unico del procedimento	30,00%
<b>b)</b>	<b>Progettazione:</b>	
b1)	Progetto preliminare	10,00%
b2)	Progetto definitivo	15,00%
b3)	Progetto esecutivo	20,00%
<b>c)</b>	<b>Sicurezza cantiere:</b>	
c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	1,00%
c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	2,00%
c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	2,00%
<b>d)</b>	<b>Ufficio direzione Lavori:</b>	
d1)	Ufficio direzione dei lavori	10,00%
d2)	Contabilità dei lavori	5,00%
<b>e)</b>	<b>Collaudi:</b>	
e1)	Collaudi o Certificato di Regolare Esecuzione (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella dell'Ufficio di direzione dei lavori)	5,00%



### Allegato C - Ripartizione dell'incentivo

Prestazione	Subprestazione	Quota spettante
a) Attività RUP	a1) Responsabile unico procedimento Responsabile lavori in progettazione e in esecuzione ai sensi 81/2008	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 25%
		Collaboratori amministrativi 5%
b) Progettazione	b1) Progetto preliminare	Firmatario prog. 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat. 10%
	b2) Progetto definitivo	Firmatario prog 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
	b3) Progetto esecutivo	Firmatario pr 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
c) Sicurezza cantieri	c1) Prime indicazioni piano di sicurezza	Firmatario 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
	c2) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Firmatario 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
	c3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
d) Ufficio Direzione Lavori	d1) Direzione lavori	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
	d2) Contabilità dei lavori	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 20%
		Collaboratori amministrat 10%
e) Collaudi	e1) Collaudi o Certificato di regolare esecuzione	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 20%

		Collaboratori amministrativi 10%
--	--	-------------------------------------